

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3724-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 febbraio 2003 (v. stampato Senato n. 1985)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 febbraio 2003*

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), sul disegno di legge n. 3724. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 20 marzo 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge, si rinvia allo stampato A.C. n. 3724.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3724,

rilevato che il provvedimento in esame risulta sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame può essere corrisposto alle vittime di reati di natura terroristica o ascrivibili alla criminalità organizzata un assegno vitalizio, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite;

rilevato che la formulazione della citata disposizione potrebbe suscitare incertezze applicative nella parte in cui considera sufficiente per la corresponsione dell'assegno vitalizio che i presupposti siano di chiara evidenza, per cui appare opportuno precisare almeno che tali presupposti risultino almeno con assoluta evidenza;

osservato che il decreto-legge in esame non disciplina l'ipotesi in cui con sentenza sia accertato che non sussistono i presupposti in base ai quali è stato corrisposto l'assegno vitalizio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare che i pre-

supposti per la concessione del beneficio ivi previsto siano di assoluta evidenza, sostituendo le parole « chiara evidenza » con le parole « assoluta evidenza »;

b) all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame la Commissione di merito valuti l'opportunità di disciplinare l'ipotesi in cui con sentenza sia accertato che non sussistono i presupposti in base ai quali è stato corrisposto l'assegno vitalizio.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul testo del provvedimento:

nel presupposto che le risorse derivanti dall'articolo 18 della legge n. 302 del 1990, presentino sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0041890